

(N. 2207)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 1967

**Autorizzazione di spesa di lire due miliardi
per il completamento di edifici demaniali autorizzati da leggi speciali**

ONOREVOLI SENATORI. — In virtù di numerose leggi speciali, recanti apposite autorizzazioni di spesa, vennero a suo tempo iniziati e non completati vari edifici da destinare ad uffici e servizi pubblici.

Senonchè, per la lievitazione dei prezzi dei materiali e della mano d'opera, verificatasi nel periodo intercorrente tra lo stanziamento dei fondi e l'appalto delle opere; per le maggiori spese, non prevedibili, incontrate all'atto esecutivo, nonchè per le accresciute esigenze dei servizi delle varie Amministrazioni cui gli edifici stessi sono stati poi destinati, molte opere non hanno potuto essere completate e rese funzionanti e pertanto si rende ora necessario disporre un ulteriore stanziamento di fondi.

Peraltro, poichè le disponibilità del bilancio dello Stato non consentono di soddisfare

completamente tutte le esigenze dell'edilizia demaniale già accertate, con il finanziamento che si propone di autorizzare si potrà provvedere per il momento almeno a quei lavori che si appalesano di più urgente esecuzione.

A tale scopo è stato predisposto l'accluso disegno di legge.

Per quanto attiene la spesa conseguenziale, si prevede di far fronte mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro viene pertanto autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per la esecuzione a cura del Ministero dei lavori pubblici dei più urgenti lavori di completamento di edifici demaniali la cui costruzione, autorizzata con leggi speciali, non si è potuta ultimare per esaurimento dei fondi stanziati.

Art. 2.

Il programma delle opere da eseguire è determinato dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro del tesoro, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1967, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.